

Decreto Ministeriale 8 ottobre 1998

PROMOZIONE DI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI
« PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SVILUPPO
SOSTENIBILE DEL TERRITORIO »

Preambolo - (Omissis)

Art. 1. Disponibilità finanziarie - 1. Le disponibilità finanziarie destinate all'attuazione dei programmi di riqualificazione urbana di cui al decreto ministeriale 21 dicembre 1994 e non impegnate, accertate alla data del 31 dicembre 1998 e quantificate in lire 140,216 miliardi, sono utilizzate per la promozione e per la partecipazione alla realizzazione di programmi innovativi in ambito urbano denominati programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio, di seguito nel presente provvedimento definiti « programmi » (1).

2. Alla realizzazione dei programmi sono, altresì, destinate, nella misura indicata dai rispettivi documenti di programmazione ed in conformità agli obiettivi da perseguire, le disponibilità finanziarie della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali.

3. All'attuazione dei programmi possono essere destinate le risorse dell'Unione Europea, quelle delle amministrazioni pubbliche e quelle di soggetti privati.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, D.M. 28 maggio 1999.

Art. 2 - Obiettivi del programma - 1. I programmi riguardanti ambiti territoriali (sub-regionale, provinciale, intercomunale, comunale) individuati sulla base delle caratteristiche fisiche, morfologiche, culturali e produttive e si propongono di favorire:

a) la realizzazione, l'adeguamento e il completamento di attrezzature, sia a rete che puntuali, di livello territoriale e urbano in grado di promuovere e di orientare occasioni di sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, ambientale e sociale, avuto riguardo ai valori di tutela ambientale, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico, e garantendo l'aumento di benessere della collettività;

b) la realizzazione di un sistema integrato di attività finalizzate all'ampliamento e alla realizzazione di insediamenti industriali, commerciali e artigianali, alla promozione turistico-ricettiva e alla riqualificazione di zone urbane centrali e periferiche interessate da fenomeni di degrado.

2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 possono ricomprendere:

a) i sistemi metropolitani caratterizzati dal deficit infrastrutturale relativo alla gestione dei grandi bacini di mobilità e dalla criticità delle interconnessioni tra nodi dei sistemi di trasporto internazionali, nazionali e interregionali;

b) i distretti insediativi che richiedono una migliore strutturazione della loro articolazione infraregionale, rafforzando le relazioni di complementarietà e sinergia tra i singoli centri ricompresi nei suddetti distretti;

- c) il sistema degli spazi di transizione e integrazione tra i sistemi urbani di cui ai punti a) e b) e il sistema delle attrezzature di cui al punto d);
- d) il sistema delle attrezzature sia a rete che puntuali di livello territoriale e urbano.

Art. 3 - Assi prioritari d'intervento - 1. Gli assi prioritari di intervento dei programmi riguardano:

- a) interventi pubblici e di interesse pubblico di dimensione e importanza tale da rappresentare una precondizione per progetti di investimenti o di maggiore produttività per operatori pubblici e privati;
- b) interventi finalizzati a favorire lo sviluppo locale e la valorizzazione del capitale fisso sociale, anche mediante una adeguata collocazione rispetto alle attrezzature a rete e a quelle puntuali;
- c) interventi complementari ai progetti di cui alla lett. a);
- d) azioni e iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo dell'occupazione, la formazione professionale e più vantaggiose condizioni del credito, con particolare riferimento a quanto posto in essere da altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed europee;
- e) la funzione di ordinare sul territorio gli interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata (patti territoriali, contratti d'area) ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative.

2. Gli interventi di cui alla lett. a) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:

a parti dell'attrezzatura a rete relativa al sistema stradale, ferroviario, aeroportuale, portuale, energetico, idrico, delle telecomunicazioni nonché alle opere necessarie per la difesa del suolo; ai porti, agli aeroporti, agli interporti, agli scambiatori di modalità e alle interconnessioni delle reti con il sistema urbano;

a interventi di rilevanza tale da costituire poli di attrazione quali: sedi di tribunali, strutture ospedaliere, università, centri congressuali, strutture polifunzionali per lo sport, il turismo e il tempo libero, ecc.

3. Gli interventi di cui alla lett. b) del comma 1 sono riconducibili, in via esemplificativa:

a interventi pubblici quali:

realizzazione, completamento e adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria a servizio di aree produttive o di quartieri degradati;

realizzazione, recupero e acquisizione di immobili da destinare a opere di urbanizzazione secondaria di livello almeno urbano;

a interventi privati quali:

realizzazione e riqualificazione di insediamenti produttivi in grado di promuovere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività tra imprese anche attraverso la diffusione di nuove tecnologie;

realizzazione e recupero di edilizia residenziale al fine di innescare processi di riqualificazione fisica e sociale dell'ambito considerato;

gestione di attività no-profit;

ristrutturazione di edifici di rilevante valore storico-artistico, sviluppo di artigianato tipico, riconversione di complessi industriali con valenze culturali anche da destinare ad altri usi.

Art. 4 - Soggetti promotori dei programmi - 1. I comuni promuovono i programmi in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, ove esistenti, e assicurano l'integrazione e la concertazione con le politiche settoriali assunte dagli altri enti pubblici competenti per territorio. In caso di non compatibilità con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale, i comuni promuovono i programmi d'intesa con l'amministrazione provinciale e regionale che ha la titolarità dei suddetti strumenti.

2. Previa intesa con i comuni interessati, i programmi possono essere promossi anche da provincia e regione.

3. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige la predetta funzione è posta in capo rispettivamente alle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Ai fini dell'individuazione degli interventi e delle azioni di cui all'art. 3, comma 1, i soggetti promotori favoriscono la più ampia partecipazione all'attuazione dei programmi da parte di soggetti pubblici e privati.

5. Ai soggetti promotori compete il compito di verificare la compatibilità e la coerenza dei programmi con le indicazioni dei documenti di pianificazione urbanistica e territoriale ovvero l'impegno a conseguire la suddetta coerenza.

6. Per l'espletamento di compiti e di attività di supporto i soggetti promotori possono costituire le società miste di cui all'art. 22, lett. e) della legge n. 142/1990.

Art. 5 - Soggetti proponenti - 1. Ai fini della composizione dei programmi le proposte ai soggetti promotori sono formulate dai seguenti soggetti proponenti anche riuniti tra loro in forma associata:

- a) enti pubblici territoriali (regioni, province, comunità montane);
- b) altre amministrazioni pubbliche (le amministrazioni dello Stato, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le società e imprese a partecipazione pubblica, gli istituti autonomi case popolari comunque denominati);
- c) soggetti privati (associazioni di categoria, imprenditori, società finanziarie, istituti bancari proprietari degli immobili, soggetti concessionari, proprietari o gestori di reti).

Art. 6 - Modalità di finanziamento - 1. I finanziamenti di cui all'art. 1, comma 1, fino all'importo massimo di quattro miliardi di lire per ciascun programma, sono finalizzati:

- a) alla copertura dei costi relativi all'assistenza tecnica per la predisposizione dei programmi, fino all'importo massimo di un miliardo;
- b) alla copertura totale o parziale dei costi relativi alla progettazione delle opere pubbliche inserite nei programmi, anche se finanziate con altre risorse pubbliche;
- c) al concorso alla realizzazione di infrastrutture pubbliche;
- d) agli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio residenziale.

2. Gli investimenti per interventi privati devono coprire almeno un terzo dell'investimento complessivo.

3. I soggetti privati devono concorrere per quota parte significativa, da stabilirsi da parte del soggetto promotore secondo criteri di convenienza, al finanziamento delle opere pubbliche o d'interesse pubblico.

4. I soggetti promotori e i soggetti proponenti individuano gli interventi pubblici da ricomprendere nei programmi anche in base alla possibilità che i medesimi interventi possano essere realizzati con risorse private sulla base di piani finanziari e di corrispettivi di gestione.

Art. 7 - Documentazione da trasmettere - 1. I programmi sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - e alla regione competente per territorio, corredati da:

- a) opportuni studi di prefattibilità;
- b) descrizione delle finalità specifiche dei programmi e delle azioni conseguenti (redatte sul modello che si allega sotto «A» al presente bando);
- c) individuazione cartografica delle aree ricomprese nei programmi e localizzazione degli interventi previsti;
- d) cronoprogramma dei tempi di realizzazione dei programmi a far data dalla sottoscrizione dell'accordo quadro di cui all'art. 11;
- e) dimensione dell'investimento da attivare, con l'indicazione dei risultati attesi, con particolare riguardo a quelli ambientali e occupazionali;
- f) scheda relativa ai soggetti pubblici e privati interessati all'attuazione dei programmi;
- g) intese o accordi eventualmente sottoscritti o da sottoscrivere;

h) relazione illustrativa sulla coerenza dei programmi con le strategie nazionali e con le previsioni degli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale.

Art. 8 - Modalità di presentazione e di individuazione dei programmi da finanziare - 1. Entro il 27 agosto 1999, i soggetti promotori trasmettono alla Direzione generale per il coordinamento territoriale e alla regione competente per territorio la documentazione di cui all'art. 7 (1).

2. Nei successivi tre mesi, con le modalità previste all'art. 13, sono individuati i programmi da ammettere a finanziamento secondo i criteri stabiliti all'art. 10 (2).

3. Entro il mese successivo, il Ministro dei lavori pubblici sottoscrive con i soggetti promotori e i soggetti proponenti un protocollo d'intesa (2).

4. A seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa di cui al precedente comma 3, la Direzione generale del coordinamento territoriale procede all'impegno dei finanziamenti sull'apposito capitolo di bilancio.

5. Qualora nei programmi sono ricompresi interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono agli impegni dei finanziamenti sui rispettivi capitoli di bilancio.

6. Il protocollo di intesa, con il quale i soggetti sottoscrittori si impegnano a dare attuazione ai programmi sulla base della ricognizione programmatica delle risorse finanziarie e delle procedure amministrative occorrenti, contiene in allegato la documentazione di cui al precedente articolo 7 e deve indicare:

a) la data di conclusione dei procedimenti di autorizzazione dei progetti di opere pubbliche statali e di opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti, ricomprese nei programmi;

b) la data di conclusione degli eventuali accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

7. Il protocollo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui all'art. 11 comporta l'automatica decadenza dal finanziamento concesso.

8. Per garantire un'efficace azione di coordinamento tra i soggetti interessati alla composizione e alla realizzazione dei programmi, nonché per pervenire alla sottoscrizione del protocollo di intesa e alla conclusione dell'accordo quadro di cui all'art. 11, presso la Direzione generale del coordinamento territoriale è istituito un tavolo permanente di concertazione, che è attivato anche su richiesta del soggetto promotore.

(1) Comma così sostituito dall'art. 3, D.M. 28 maggio 1999.

(2) Comma così modificato dall'art. 3, D.M. 28 maggio 1999.

Art. 9 - Finanziamento dell'assistenza tecnica e prefinanziamento della progettazione - 1. Al fine di pervenire all'accordo quadro e al raggiungimento degli obiettivi in esso fissati, entro un mese dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa, il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale provvede a trasferire al soggetto promotore il finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) nonché, qualora richiesto dallo stesso soggetto promotore, il finanziamento di cui allo stesso art. 6, comma 1, lett. b).

2. Le modalità di impiego del predetto finanziamento da parte dei soggetti promotori sono definite nell'allegato B che fa parte integrante del presente bando.

3. Qualora i programmi comprendano interventi di competenza della Direzione generale delle opere marittime e/o della Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali, entro il termine di cui al precedente comma 1, provvedono a trasferire, su richiesta del soggetto promotore, un'anticipazione dei finanziamenti finalizzati alla progettazione dei predetti interventi.

Art. 10 - Valutazione dei programmi - 1. I programmi conformi agli obiettivi e ai requisiti generali come indicati nel presente bando sono valutati sulla base dei seguenti criteri:

- a) capacità di attrarre investimenti produttivi e di sviluppare iniziative economiche e imprenditoriali in grado di garantire una ricaduta socio-economica positiva stabile e duratura, con particolare riferimento all'attuazione di politiche per le pari opportunità;
- b) capacità di massimizzare gli effetti diretti e indiretti degli investimenti utilizzando, da un lato, metodologie progettuali e di intervento qualitative e basate su logiche di risultato e, dall'altro lato, tecniche finanziarie innovative anche nell'utilizzo di risorse pubbliche;
- c) presenza di interventi pubblici, realizzati con risorse esclusivamente private, che prevedono corrispettivi di gestione;
- d) presenza nell'ambito territoriale considerato di indicazioni circa l'avvio di rilevanti fenomeni di sviluppo economico e di trasformazione territoriale;
- e) rapidità di implementazione delle azioni e delle iniziative previste nei programmi in relazione alla copertura finanziaria e alla fattibilità amministrativa degli interventi;
- f) capacità di produrre il miglioramento della qualità ambientale e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale-paesaggistico;
- g) capacità di risolvere gli elementi di criticità legati al rapporto infrastruttura-sistema urbano in termini territoriali e ambientali;
- h) congruenza dei programmi con piani/politiche di settore nazionali e regionali;
- i) capacità di incidere sull'organizzazione del sistema della mobilità (agibilità dei collegamenti), sulla riallocazione delle funzioni urbane (efficienza dei servizi), con particolare riguardo a quella residenziale.

Art. 11 - Accordo quadro - 1. Entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3, il Ministero dei lavori pubblici, i soggetti promotori e i soggetti proponenti sottoscrivono l'accordo quadro (1).

2. L'accordo quadro è sottoscritto, inoltre, dalla regione nel cui ambito territoriale sono compresi i programmi, nonché dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), interessate all'attuazione dei programmi medesimi.

3. L'accordo quadro deve indicare:

- a) le aree interessate dagli interventi dei programmi individuate tramite delibera del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge n. 127/1997;
- b) la progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi;
- c) l'impegno del comune, ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, alla puntuale applicazione dell'art. 4 della legge n. 493/1993, così come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge n. 662/1996, anche ricorrendo alle conferenze di servizio (2);
- d) le attività e gli interventi da realizzare nonché la data di inizio e i relativi tempi di attuazione;
- e) i soggetti responsabili dell'attuazione;
- f) il funzionario delegato titolare della contabilità speciale vincolata ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367/1994;
- g) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
- h) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti;
- i) le risorse finanziarie per i diversi canali e per le diverse tipologie d'intervento;
- j) le modalità per il monitoraggio.

4. L'accordo deve esplicitamente prevedere che il mancato rispetto del termine per l'inizio dei lavori degli interventi previsti nei programmi comporta la decadenza dal finanziamento concesso.

5. Entro i successivi trenta giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, con decreto del Direttore generale del coordinamento territoriale, è emesso l'ordine di accreditamento al funzionario delegato titolare della contabilità speciale del finanziamento di cui all'art. 6 al netto delle somme già trasferite.

6. Qualora l'accordo quadro è sottoscritto dalla Direzione generale delle opere marittime e/o dalla Direzione generale dell'edilizia statale e dei servizi speciali, le stesse direzioni generali procedono, entro il termine di cui al precedente comma 5, ad accreditare al funzionario delegato i finanziamenti di propria competenza.

(1) Comma così modificato dall'art. 4, D.M. 28 maggio 1999.

(2) Lettera così modificata dall'art. 4, D.M. 28 maggio 1999.

Art. 12 - Gestione coordinata dei finanziamenti - 1. Per le procedure di spesa e contabili dei finanziamenti messi a disposizione dei programmi con la sottoscrizione dell'accordo quadro di cui al precedente art. 11 si applica quanto previsto dagli artt. 8, 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e dalla circolare n. 77 del 28 dicembre 1995 del Ministero del tesoro.

Art. 13 - Procedure per la valutazione dei programmi - 1. Il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale - esamina ed istruisce la documentazione trasmessa dai soggetti promotori entro sessanta giorni dal termine di cui all'art. 8, comma 1.

2. La valutazione dei programmi da ammettere a finanziamento è effettuata entro i trenta giorni successivi al termine di cui al precedente comma 1 dal Comitato di valutazione e selezione (1).

3. Il Comitato di valutazione e selezione dei programmi, istituito con decreto del Ministro dei lavori pubblici, è composto da:

a) un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di presidente;

b) quattro rappresentanti designati da amministrazioni centrali dello Stato;

c) quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata;

d) un rappresentante designato da parte di ciascuna regione.

4. Il rappresentante di ciascuna regione è designato al fine della valutazione dei programmi ricadenti nell'ambito del territorio della regione rappresentata, con esclusione di quelli per i quali la regione risulta essere soggetto promotore ai sensi dell'art. 4, comma 2 (1).

5. La valutazione è finalizzata all'attribuzione di un punteggio complessivo di 100 punti così suddivisi:

a) 80 punti attribuiti sulla base degli indicatori di cui al comma 8;

b) 20 punti attribuiti sulla base degli indicatori stabiliti da ciascuna regione, per l'ammissione a finanziamento dei programmi localizzati nelle regioni medesime.

6. Le regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, definiscono gli indicatori di cui al precedente comma 5, lett. b).

7. Qualora le regioni non pervengano entro il termine di cui al comma 6 alla definizione degli indicatori di cui al comma 5, lett. b), i programmi sono valutati dal Comitato di valutazione e selezione di cui al comma 3 sulla base degli indicatori di cui al presente articolo con il punteggio parametrato a punti 100.

8. Il Comitato di valutazione e selezione, attribuisce ai programmi il punteggio di cui al comma 5, lett. b), sulla base degli indicatori definiti dalle regioni, nonché il punteggio di cui al comma 5, lett. a), sulla base dei seguenti indicatori:

I - Capacità dei programmi di garantire l'integrazione tra politiche settoriali: fino a 40 punti così suddivisi:

1.1. politiche di recupero del deficit infrastrutturale: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ciascun miliardo di investimento finalizzato alla realizzazione di attrezzature di livello territoriale sia a rete che puntuali);

1.2. politiche finalizzate al recupero, alla messa in sicurezza e alla valorizzazione del patrimonio ambientale: fino ad un massimo di 15 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimenti finalizzati alla realizzazione di interventi di bonifica di aree interessate da fenomeni di dismissione di attività industriale il cui ciclo di lavorazione ha comportato l'immissione di sostanze nocive e

inquinanti, ovvero abbattimento dei livelli di inquinamento per gli stabilimenti in esercizio; ad interventi di sistemazione idrogeologica, alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonico in grado di garantire ritorni di investimento anche nel settore no-profit);

1.3. politiche che perseguono fini sociali: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,2 per ciascun miliardo di investimento finalizzato ad insediare attività produttive in grado di garantire effetti occupazionali stabili);

1.4. politiche di partenariato, di sussidiarietà e di concertazione locale: fino ad un massimo di 5 punti (capacità dei programmi di coordinare politiche locali o di partecipare ad altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata - patti territoriali, contratti d'area - ovvero di affiancare, anche in termine di finanziamento, le predette iniziative: punti 0,05 per ciascun miliardo di costo di investimento per la realizzazione di interventi previsti da altre iniziative avviate sulla base degli strumenti della programmazione negoziata).

II - Capacità dei programmi di implementare le azioni e le iniziative previste in relazione alla copertura finanziaria: fino a 20 punti:

2.1. percentuale dei finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria: fino ad un massimo di 10 punti (punti 0,1 per ogni punto percentuale di finanziamenti già disponibili sul totale della provvista necessaria);

2.2. percentuale dell'investimento da parte dei soggetti privati che partecipano all'attuazione dei programmi superiore ad un terzo dell'investimento complessivo (cfr. art. 6, co. 2): fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale superiore ad un terzo dell'investimento complessivo) (2);

2.3. percentuale degli interventi pubblici realizzati con risorse esclusivamente private: fino ad un massimo di 5 punti (0,1 punti per ogni punto percentuale di interventi pubblici con risorse esclusivamente private) (2).

III - Capacità dei programmi di rispondere alle esigenze espresse (qualità della progettazione) fino a 20 punti: il punteggio è attribuito dal Comitato di valutazione e selezione dei programmi sulla base della capacità dei programmi di rispondere alle macro-esigenze delle trasformazioni territoriali (qualità ecologica-ambientale e dei valori paesaggistici; qualità urbanistica accessibilità e sicurezza; qualità morfologica o dei tessuti urbani - continuità complessiva) attraverso specifiche azioni progettuali (valorizzazione delle emergenze naturali, eliminazione dei detrattori ambientali; recupero e valorizzazione, delle emergenze antropiche, uso della vegetazione a scopo paesaggistico; integrazione con la rete veicolare esterna, localizzazione strategica dei parcheggi, continuità e indipendenza della rete pedonale e ciclabile, sicurezza e protezione degli spazi aperti; attrezzature a compenso contesto, flessibilità e polifunzionalità dei servizi; recupero fondiario ed edilizio, valorizzazione dei caratteri morfologici del tessuto, assortimento tipologico, conservazione e valorizzazione delle tipologie speciali).

(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.M. 28 maggio 1999.

(2) Punto così sostituito dall'art. 5, D.M. 28 maggio 1999.

Art. 14 - Modalità per l'ammissione a finanziamento - 1. I programmi da ammettere ai finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, sono così individuati:

a) per ciascuna regione, il programma che ha conseguito il punteggio più elevato;
b) i restanti programmi utilmente collocati in graduatoria fino all'esaurimento dei finanziamenti suddetti.

2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, su proposta motivata del Comitato di valutazione e selezione, a ciascun programma può essere assegnato un finanziamento superiore all'importo massimo previsto al comma 1 dell'art. 6, ferme restando le disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dell'art. 1.

ALLEGATO A

MODELLO «PRUSST» - Omissis

ALLEGATO B

PROGRAMMA DI RIQUALIFICAZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE DEL TERRITORIO

1. Modalità d'impiego dei finanziamenti destinati alla copertura dei costi per le attività relative all'assistenza tecnica art. 6, comma 1, lett. a).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), dello stesso bando da destinare alla copertura dei costi relativi alle attività di assistenza tecnica.

Tali attività sono in particolare finalizzate a:

A) predisporre gli elaborati necessari alla definizione dei programmi, con particolare riguardo alla verifica e alla predisposizione della relativa fattibilità economica, finanziaria e procedurale. A tal riguardo si specifica che le attività di assistenza tecnica debbono costituire il supporto utilizzato dal soggetto promotore ai fini dell'individuazione di un quadro di iniziative programmatiche e progettuali in grado di garantire l'avvio di efficaci processi di sviluppo. Tale quadro, generalmente, è costituito dalla programmazione nazionale, regionale, settoriale e locale. Tuttavia, un'idea di programma-progetto può nascere dall'esistenza di domande e bisogni non soddisfatti e non riconducibili ad un quadro programmatico definito.

Le fasi in cui normalmente si articola un programma-progetto sono: la fase del preinvestimento, la fase dell'investimento e la fase operativa. La fase di preinvestimento può essere scomposta nelle seguenti sequenze:

- a) lo studio di opportunità,
- b) studio di prefattibilità,
- c) studio di fattibilità.

Lo studio di opportunità è un'analisi breve e schematica che può essere definita come la trasformazione della iniziale idea programmatica-progettuale, in una chiara proposta di investimento. Lo studio di prefattibilità è utile per approfondire ed elaborare in maniera più dettagliata l'iniziale idea

programmatica-progettuale, al fine di verificare se è necessario intraprendere uno studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità costituisce lo strumento che valorizza il ruolo ausiliario della valutazione di efficacia di azioni di sviluppo nella logica della programmazione strategica integrata al fine di evitare l'avvio di iniziative compartimentate e disperate. Gli studi di fattibilità debbono includere i seguenti elementi:

la struttura e gli obiettivi del programma-progetto, gli eventuali elementi di flessibilità in relazione a soluzioni alternative;

l'analisi delle esigenze e dei bisogni che gli obiettivi del programma-progetto intendono soddisfare; il ruolo dei soggetti coinvolti nell'attuazione del programma-progetto;

i soggetti istituzionali preposti per competenze alla definizione del programma-progetto;

i costi di investimento e di gestione, i ricavi previsti ed altri benefici indiretti e/o indotti;

B) coadiuvare i soggetti promotori nello svolgimento delle diverse attività previste, con particolare attenzione alle fasi di concertazione e partecipazione e alla verifica della compatibilità ed all'integrazione del programma;

C) assicurare l'adeguato supporto tecnico alle diverse fasi procedurali che condizionano

l'approvazione degli interventi e il rapporto, su basi operative, tra i diversi soggetti proponenti, con particolare attenzione alla fattibilità giuridico-amministrativa;

D) fornire una costante assistenza durante le fasi di attuazione del programma, al fine di garantire l'adeguata conclusione del medesimo nei tempi fissati

E) assicurare l'attività di monitoraggio locale in grado di interloquire costantemente con il Ministero dei lavori pubblici circa lo stato di avanzamento delle attività previste e l'insorgere di eventuali imprevisti.

Al fine del trasferimento del finanziamento per le attività di assistenza tecnica, i soggetti promotori debbono allegare alla documentazione da trasmettere di cui all'art. 7 del bando, un piano di lavoro in cui vengono precisati i seguenti elementi (1):

- le attività per le quali si individua l'esigenza di una specifica assistenza tecnica;
- le modalità di affidamento di dette attività, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità;
- il costo delle attività di assistenza tecnica al netto dell'I.V.A.;
- il costo complessivo delle attività di assistenza tecnica;
- i costi già sostenuti per le attività di assistenza tecnica;
- i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.

Il trasferimento del finanziamento di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all'art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica.

La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività.

La garanzia fideiussoria è vincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario delle attività di assistenza tecnica.

2. Finanziamenti destinati alla copertura totale o parziale dei costi per progettazione degli interventi pubblici ricompresi nei programmi art. 6, comma 1, lett. b).

I soggetti promotori dei programmi per i quali si perviene alla sottoscrizione del protocollo di intesa di cui all'art. 8, comma 3 del bando, possono richiedere i finanziamenti di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), dello stesso bando da destinare alla copertura totale o parziale dei costi relativi alle progettazioni degli interventi pubblici ricompresi nei programmi.

Nella richiesta del finanziamento occorre indicare per ciascun intervento:

- 1) il costo complessivo dell'intervento;
- 2) il costo dell'intervento al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche e generali;
- 3) il costo complessivo delle spese per la progettazione al lordo dell'I.V.A. e oneri;
- 4) i livelli di progettazione già disponibili (preliminare, definitivo, esecutivo);
- 5) i finanziamenti già impegnati a copertura del costo delle attività di assistenza tecnica;
- 6) il finanziamento richiesto per la progettazione dell'intervento ed il relativo livello;
- 7) l'importo del finanziamento complessivo richiesto.

Qualora si renda necessario affidare la progettazione a soggetti esterni all'Amministrazione competente, occorre indicare le modalità attraverso cui si perviene all'affidamento, al fine di assicurare procedure improntate a criteri di trasparenza e concorsualità.

La richiesta del finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Amministrazione e dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge n. 216/1995, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione degli interventi.

Il finanziamento è determinato:

a) nell'uno per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) qualora la progettazione sia redatta dagli uffici tecnici comunali, quale incentivo previsto dall'art. 18 della legge n. 109/1994, così come sostituito dall'art. 6, comma 13, della legge n. 127 del 1997;

- b) fino al massimo del cinque per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2), qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni;
- c) fino al massimo del dieci per cento del costo degli interventi di cui al precedente punto 2) in ragione della particolarità e complessità della progettazione e sulla base di motivata istanza, qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni.

Qualora la progettazione sia affidata a professionisti esterni, il trasferimento del finanziamento è subordinato alla costituzione, da parte del soggetto affidatario della progettazione di idonea garanzia fideiussoria a prima vista prestata al soggetto promotore di cui all'art. 4 del bando a favore del Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale del coordinamento territoriale per l'importo pari al finanziamento assegnato da questo Ministero a copertura del costo per la progettazione. La richiesta della prestazione di idonea garanzia fideiussoria da parte del soggetto affidatario della progettazione deve essere esplicitata nei bandi di gara per l'affidamento delle predette attività. La garanzia fideiussoria è vincolata contestualmente all'emissione del provvedimento di liquidazione finale dei corrispettivi a favore del soggetto affidatario della progettazione.

(1) Comma così modificato dall'art. 7, D.M. 28 maggio 1999.